ISTITUZIONE DI UNA ZONA INDUSTRIALE E PORTUALE NEL COMUNE DI LIVORNO

Art. 7

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, e' autorizzato ad emanare i provvedimenti, eventualmente necessari per l'esecuzione della presente legge, che non importino oneri finanziari per lo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi - Ciano - Martelli.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

N.B.- La planimetria di cui all'art. 2 della legge verra' pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Versione in vigore dal 10 luglio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno
Estremi	Legge 20 giugno 1929, n. 1012
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-zona-industriale-e-portuale-nel-comune-di-livorno/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it